



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

Avv. Ernesto Russo
ernesto.russo@unife.it



L'affidamento di un impianto sportivo quale concessione di servizio pubblico



Impianto sportivo

Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

Decreto Ministero dell'Interno

18 marzo 1996



Impianti sportivi

IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENDE:

- I grandi impianti per lo spettacolo sportivo
- Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati
- Le palestre e le piscine
- Gli impianti scolastici
- I parchi urbani, le piste ciclabili, i percorsi vita
- Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente

Il gestore è il responsabile della vita dell'impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.



Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

- La gestione di un impianto sportivo – *intesa come l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge* - rientra a pieno titolo nell'area dei **servizi pubblici** e, più in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali.



Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

- *“Sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come nel caso della gestione di impianti sportivi comunali”.*

(C.d.S., sez. IV, 6325/2000; C.d.S., sez. VI, n. 1514/2001, Tar Lombardia Milano ,sez. III n.5633/2005)

- *“Un centro sportivo strutturato in una piscina, di proprietà comunale, è un bene che per sua natura è destinata ad essere adibita ad un uso pubblico. L’attività ad essa inerente, pertanto, ha tutte le caratteristiche per essere qualificata come un servizio pubblico”.*

(C.d.S., sez. V, n. 4265/2008)



Concessione o appalto di servizi? – Costo del servizio

- Nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'Amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato. Di conseguenza, la concessione presuppone non solo il fatto che il servizio sia reso a terzi (e non all'Amministrazione) ma anche che il corrispettivo sia in tutto o in parte a carico degli utenti.
 - La nozione di appalto di servizi prevede, invece, come necessario che la prestazione sia resa in favore dell'ente aggiudicatore e che sia resa a titolo oneroso.
-



Concessione o appalto di servizi? – Rischio di gestione

- L'elemento caratterizzante la concessione di servizi pubblici rispetto all'appalto di servizi è il rischio di gestione. Di conseguenza, nella gestione di un impianto sportivo la concessione di servizi si configura ogni qual volta l'aggiudicatario assuma il rischio della gestione economica del servizio prestato, della sua istituzione e gestione. Il soggetto privato – concessionario sostiene, infatti, una parte considerevole dell'alea economica della gestione che, altrimenti, farebbe capo all'Amministrazione.



Concessione amministrativa di pubblico servizio

- Dottrina e giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere che ricorre la figura della concessione di pubblico servizio e non dell'appalto allorquando ad un soggetto esterno alla PA viene affidata la fornitura di un servizio rivolto al pubblico degli utenti con i quali l'affidatario costituisce direttamente rapporti di tipo giuridico (*Cons. Stato Sez. V n.2294/02; T.A.R. Emilia Romagna Sez. Parma 18.09.1995 n. 317; T.A.R. Lombardia Sez. Milano 4.08.2004, n.3242*).



Caratteri distintivi

Concessione

- Natura unilaterale del titolo-
effetto accrescitivo poteri del
privato
- Destinatario diretto: utenza
pubblica
- Privato si assume i rischi di
gestione
- Rapporto contrattuale trilatero
- Il costo del servizio ricade
sull'utenza

Appalto

- Natura negoziale titolo-privato
esercita i poteri propri dei privati
- Destinatario diretto: PA
- Rischio di gestione in capo alla PA
- Contratto a prestazioni
corrispettive;
- Il costo del servizio se lo assume
la PA



Concessione amministrativa di pubblico servizio

- *“vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;”* (d.lgs.50/2016- art. 3 codice contratti pubblici)
 - Nel caso della gestione di un impianto sportivo ricorre la concessione di servizi in quanto a fronte dell'affidamento di un servizio, il corrispettivo consiste anche o solo nella gestione dello stesso e l'alea è in capo al gestore e non alla Pubblica Amministrazione.
-



Gestione di impianto sportivo. Servizio pubblico

- *“I tratti distintivi del servizio pubblico sono ravvisabili nel servizio di gestione della piscina comunale.. Difatti si tratta di un’attività oggettivamente correlata alla realizzazione di interessi pubblici essendo funzionale, per le sue caratteristiche intrinseche, a consentire a qualunque interessato lo svolgimento di attività sportiva, strettamente connessa con la tutela della salute che l’art. 32 della Costituzione individua quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ... D’altro canto è evidente che si tratta di un’attività prestata direttamente in favore degli utenti per soddisfare interessi di rilevanza generale” (Tar Lombardia, sez. III, n. 5021/2009).*
 - *“Tale principio di fondo deve trovare concreta attuazione nella necessaria osservanza da parte del gestore di livelli minimi di servizio, per quantità e qualità, nonché nella continuità e regolarità del medesimo in favore della collettività degli utenti. La predetta verifica fattuale deve essere compiutamente assolta dall’ente locale, al fine di configurare correttamente l’affidamento in oggetto in termini di concessione di pubblico servizio”. (C.d.C., sez. controllo Lombardia, n.124/2011).*
-



Concessione di servizi – Disciplina applicabile

Art. 1 D.Lgs. 50/2016

c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici

*«Il presente codice disciplina i contratti di appalto e **di concessione** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto **l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione**»*

In ragione di questa nuova inclusione delle concessioni di servizi tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nuovo codice dei contratti pubblici nasce l'esigenza di verificare l'effettiva disciplina applicabile alle ipotesi di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in precedenza espressamente esclusi.



Concessione di servizi – Disciplina applicabile

D. Lgs. 50/2016 c.d. Nuovo codice dei contratti pubblici

PARTE III

Contratti di concessione

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 164, comma 3

«I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte»

Diventa allora fondamentale comprendere se la gestione di un impianto sportivo debba essere considerata o meno un «*servizio non economico di interesse generale*» poiché se così fosse, per le ipotesi di affidamento in concessione, si applicherebbero unicamente i principi comuni contenuti nella **sola I parte del nuovo codice** e **la parte IV** relativa al **PPP tra le cui forme è inserita la concessione di servizi** e non anche tutte le ulteriori previsioni di cui alla parte III del codice che disciplina nello specifico i contratti di concessione.



Affidamento in gestione impianto sportivo

CLASSIFICAZIONE SERVIZI PUBBLICI



*Servizi a rilevanza
economica*



*Servizi privi di
rilevanza economica*

La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività



Classificazione servizi pubblici

Questa rappresenta comunque una classificazione solo astratta, a carattere dinamico ed evolutivo e pertanto non può essere considerata assoluta rispetto ad una globale considerazione dell'ipotesi concreta che va valutata:

- sia dal punto di vista del servizio che si affida;
 - sia dal punto di vista del soggetto destinatario dell'affidamento;
 - sia mediante il metodo con cui vien fornito il servizio
-



Rilevanza economica

Generalmente i servizi pubblici quali quelli sportivi, sono considerati privi di rilevanza economica in quanto si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa anche se non esiste una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro sola gestione non consente di trarre una notevole fonte di remunerazione.

- Cons. Stato n. 5072/2006: *“... anche i servizi cosiddetti sociali, connotati da significativo rilievo socio-assistenziale possono risultare compatibili con la nozione di servizio di rilevanza economica se e nel momento in cui presentano per le modalità di esplicazione, una rilevante componente economica, tesa ad assicurare non solo la mera copertura delle spese sostenute ma anche un potenziale profitto di impresa”.*



Rilevanza economica

Deve ritenersi **di rilevanza economica** il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, la gestione consente una remunerazione dei fattori produttivi e del capitale ed è quindi possibile una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di intervento finanziario pubblico dell'attività in questione.

Può invece considerarsi **privo di rilevanza** quello che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione, appare quindi irrilevante ai fini della concorrenza e la cui gestione deve rispondere al solo principio di buon andamento e non anche di necessario equilibrio tra costi e ricavi.

(cfr., in tal senso, Parere Corte dei Conti n. 195/2009; TAR Puglia n. 1318/2006; Cons. Stato n. 5072/2006)



Rilevanza economica

“Non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento ed ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi) (...). Spetta all’ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza da un lato e della universalità e dei livelli essenziali delle prestazioni dall’altro”

(in tal senso, anche Corte dei conti, Sez. controllo Sardegna, delib. n. 9 del 18 giugno 2007).



Rilevanza economica

Irrilevante ai fini della connotazione dell'impianto e della conseguente modalità di affidamento è **la natura del futuro soggetto affidatario**, se associazione o società sportiva dilettantistica o ente commerciale a tutti gli effetti.

Non è il fatto che l'utile venga reinvestito nell'attività oppure redistribuito tra i soci che determina la potenziale redditività di un servizio pubblico anche se ciò ha spesso tratto in inganno.



Rilevanza economica

Nel settore sportivo è impossibile effettuare distinzioni precise operando semplici suddivisioni a seconda delle tipologie di impianto in quanto troppe sono le variabili che incidono:

- Grandezza
- Bacino d'utenza
- Modalità di gestione

La possibile redditività della struttura va determinata caso per caso effettuando uno studio in base all'analisi di tutti quei fattori capaci di indicarne la potenziale produttività (tipologie di attività praticate, costi personale, tariffe praticabili...).



Rilevanza economica

Può, dunque, affermarsi in sintesi che la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica è quella che va assistita dall'Ente pubblico, poiché la gestione non è in grado di sostenersi da sola. Quella degli impianti sportivi con rilevanza economica è, invece, quella che è in grado di sostenersi e di produrre reddito.



Rilevanza economica

• *“Il servizio di gestione di impianti sportivi pubblici (nella specie, la piscina comunale) produce utili economici anche rilevanti e riveste pertanto natura di servizio pubblico a rilevanza economica. Né ad escludere tale natura è sufficiente il fatto che le tariffe praticate dal gestore debbono essere concordate con il comune e che esistono altri vincoli a carico dell'aggiudicatario, in quanto questo risponde pur sempre alla finalità ultima del servizio, che è quella di consentire alle società sportive ed ai singoli utenti di poter utilizzare un impianto sportivo pubblico (e del resto quello della sottoposizione delle tariffe all'approvazione dell'autorità concedente è un fenomeno del tutto comune in materia di concessioni di beni e servizi pubblici)”.*

(Tar Marche, sez. I n. 73/2013)



Concessione di servizi – disciplina applicabile

Impianti a rilevanza economica

Nuova normativa di cui al D.Lgs.
N. 50/2016 parte I-III

*(es. centri fitness complessi,
piscine, campi da golf, impianti
sciistici)*

Impianti privi di rilevanza economica

D. Lgs. N. 50/2016 parte I e
Leggi regionali di settore e, in
assenza, Statuti e Regolamenti
degli Enti Locali titolari del
servizio (titolo V Cost.)

*(es. impianti solo per attività
agonistica e non ludico-
ricreativa: piccoli campi di
calcio, piste atletica, palestre
scolastiche)*



Impianti privi di rilevanza economica

Art. 4, D.Lgs. 50/2016

Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene *nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*



Impianti privi di rilevanza economica

Art. 30, D.Lgs. 50/2016

Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.



Art. 90 Legge 289/02 comma 24

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è **aperto a tutti i cittadini** e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive



Art. 90 Legge 289/02 comma 25

“...nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”



Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914

L.R. Lombardia n 27/2006, art.2

Il CdS afferma la **necessità di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali**, sia la possibilità per gli interessati di richiedere l'inserimento nel bando di requisiti di selezione ulteriori, logicamente connessi all'oggetto dell'appalto, fermo restando il limite della logica e della ragionevolezza dei requisiti richiesti nonché la loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.



Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2011 n. 5379

L.R. Lombardia n 27/2006, art. 5

Stante l'esatta qualificazione dell'impianto in questione come **privo di rilevanza economica**, il Comune ha correttamente proceduto ad **affidamento diretto** in osservanza dell'art. 5, comma 2, L. R. Lombardia n. 27/06, **avendo comunque rispettato i principi di trasparenza e imparzialità imposti dalla disciplina comunitaria** in quanto il soggetto scelto è una polisportiva comunale aperta a tutte le associazioni sportive presenti sul territorio che, espressamente invitate, ben potevano e possono aderirvi in qualunque momento.



Disciplina applicabile

Cons. Stato, Sez. V, n. 6132/2011

- Il rinnovo di una concessione può essere legittimamente disposto bandendo una gara per l'individuazione del concessionario cui assegnare il bene, essendo le PA sempre assoggettate all'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del contraente. In sede di rinnovo di una concessione il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo con possibilità di indizione di una gara al riguardo senza necessità di particolare motivazione con riferimento al diniego della richiesta di rinnovo
 - Stesso principio è da ritenersi applicabile anche nel caso in cui il gestore si offrisse di accollarsi l'onere della realizzazione di interventi strutturali chiedendo in cambio una proroga della concessione laddove questo non sia stato esplicitamente previsto nella procedura di affidamento originaria.
-



Gestione pubblica

- Gestione diretta  Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico
 - Gestione pubblica con appalti scorporati  Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti a privati per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare
 - Consorzio pubblico  Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti
-



Gestione pubblica

- Azienda municipalizzata  Utilizzata per la gestione di servizi complessi con pesanti oneri operativi

- Società a partecipazione pubblica  Sono società privatistiche (Spa o Srl) che presentano la partecipazione di un Ente Locale come azionista di maggioranza - minoranza



Gestione convenzionata

**PROPRIETA'
PUBBLICA**



**GESTIONE
PRIVATA**

Convenzione: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell'impianto



Gestione convenzionata

Per fronteggiare molteplici difficoltà l'ente pubblico affida la gestione dell'impianto sportivo a società ed associazioni sportive a compagine completamente privata



Gestione convenzionata - vantaggi

- Ottimizzazione contenuto sportivo del servizio;
 - Identificazione tra utente e gestore;
 - Utilizzo di personale non pubblico e spesso più specializzato
 - Struttura operativa più agile e flessibile
-



Gestione convenzionata - svantaggi

- Personale non qualificato per specifiche mansioni;
 - Ipotesi di mancato rispetto pluralismo domanda
 - Cattiva manutenzione dell'impianto;
 - Mancato interesse al contenimento dei costi se sostenuti anche in parte dall'ente pubblico
-



Oneri previsti dalla convenzione

CONCESSIONARIO

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione programmata
- Pulizia
- Spese per l'attività
- Guardiania

CONCEDENTE

- Manutenzione straordinaria
- Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione



Convenzione – Questioni aperte

- Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici
 - Messa a norma dell'impianto
 - Il c.d. "volontariato sportivo"
 - La sub-concessione per posto di ristoro, merchandising e pubblicità
 - Comitati di gestione
 - ATI - Associazione Temporanee d'Impresa tra ASD e Società profit: giusto privilegiarle?
-



Convenzione – Questioni aperte

- Utenze
- Contributo pubblico
- Fideiussione
- Utilizzo al concedente
- Uso sportivo non esclusivo



Norme di riferimento nella gestione degli impianti

- **NORME DI LEGGE:** sicurezza, igiene, scolastiche etc. Sono norme a carattere statale o regionale
 - **COMMERCIALI:** Relative ai diversi soggetti coinvolti nella gestione sono di derivazione diversa (es. CEN Comitato Europeo di Normazione, UNI Ente di Unificazione Italiano, ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)
 - **TECNICO-SPORTIVE:** Sono di competenza del CONI e delle FSN e riguardano la gestione degli impianti (es. omologazione) e delle relative attrezzature
-

Norme delle FSN

- Sono le norme delle Federazioni Nazionali ed Internazionali contenute nei Regolamenti Tecnici delle varie discipline
 - Si riferiscono principalmente allo spazio ed alle modalità di attività, alle attrezzature etc.
 - Sono, ove presenti, indicazioni vincolanti per il rilascio dell' omologazione da parte della FSN interessata
-



Norme CONI per l'impiantistica sportiva

Delibera del C.N. CONI N. 1379 del 25/06/2008

Hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Il rispetto di dette Norme risulta **vincolante unicamente per l'emissione da parte del CONI** dei pareri tecnici sugli impianti sportivi previsti dalla legislazione vigente.

- ***“impianti sportivi agonistici”*** - in cui possono svolgersi manifestazioni agonistiche ufficiali di FSN e DSA e per cui si applicano esclusivamente i regolamenti federali (omologazione)
 - ***“impianti sportivi di esercizio”*** - intendendo per tali gli impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinati all'agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e DSA.
-



Norme CONI per l'impiantistica sportiva

Delibera del C.N. CONI N. 1379 del 25/06/2008

Affollamento spazi di attività

In riferimento agli impianti sportivi di esercizio le Norme CONI (v. art. 7.14) prevedono che *“salvo specifiche indicazioni delle norme di Legge o diverso dimensionamento giustificato dai regolamenti delle FSN e DSA, dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche servite per gli impianti natatori e n. 1 utente ogni 4 mq per tutti gli altri impianti al chiuso, considerando per questi ultimi la superficie dello spazio di attività”*.

I successivi articolo 8.1 e 8.2 sono dedicati agli spogliatoi.



Norme CONI per l'impiantistica sportiva

Delibera del C.N. CONI N. 1379 del 25/06/2008

Le Norme CONI introducono, altresì, la definizione di ***“impianti sportivi complementari”*** facendo riferimento agli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Per questo tipo di impianti vengo tracciate delle linee guida finalizzate a suggerire criteri di qualità del servizio, di funzionalità e di sicurezza.

L'art. 14 è dedicato agli **“impianti per il Fitness”**, che essendo stata introdotto esplicitamente nello statuto della FIPE non dovrebbe più trovare collocazione tra gli impianti complementari. Le disposizioni di cui all'art. 14.2 e successive sono dedicate proprio agli spazi di attività in questo tipo di impianti.



Affidamento in gestione impianto sportivo

Il gestore subentra alla PA nella fornitura di un servizio di interesse pubblico che spetterebbe all'ente garantire assumendosi anche il rischio di gestione

Possibilità **non obbligo** di prevedere la corresponsione di un canone



Il Partenariato Pubblico Privato ed il rinnovo delle concessioni.

Le regole del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) e le recenti linee guida ANAC.



Partenariato pubblico privato Art. 3 D.Lgs 50/16

- Il Partenariato Pubblico Privato (**PPP**) identifica particolari forme di **partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale privata** finalizzate alla progettazione, costruzione, finanziamento, gestione e manutenzione di **opere pubbliche o di pubblica utilità** (o alla fornitura di beni o all'erogazione di servizi)

Unione degli interessi della collettività con quelli dell'iniziativa imprenditoriale privata



Partenariato pubblico privato art. 3 D.lgs 50/16

*«il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con **assunzione di rischio** secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.»*



Partenariato pubblico privato Art. 180 D.Lgs 50/16

Il nuovo codice, al fine di meglio qualificare i contratti di PPP chiarisce che i ricavi di gestione devono derivare dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da ulteriori introiti derivanti dalla gestione del servizio purché permanga in capo all'operatore privato oltre al rischio di costruzione anche il **rischio di disponibilità** o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio della domanda.



Partenariato pubblico privato Art. 180 D.Lgs 50/16

L'equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi, e a tal fine, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, **non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.**



Partenariato pubblico privato Art. 180 D.Lgs 50/16

La norma, poi, stabilisce un importante limite in quanto prevede che la documentata disponibilità di un finanziamento sia condizione di valutazione di ammissione e sottoscrizione di un contratto di partenariato pubblico privato.

Il contratto è **risolto di diritto** ove il contratto di **finanziamento** non sia perfezionato **entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto**.

Vengono, quindi, escluse le misure a favore della bancabilità previste nel precedente D. Lgs. 163/06



Partenariato pubblico privato Art. 180 D.Lgs 50/16

Nella tipologia dei contratti di PPP rientrano:

- la finanza di progetto,
- la concessione di costruzione e gestione,
- la **concessione di servizi**,
- la locazione finanziaria di opere pubbliche,
- il contratto di disponibilità

e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.



Partenariato pubblico privato Art. 180 D.Lgs 50/16

Procedure di affidamento

La scelta dell'operatore economico avviene con **procedure ad evidenza pubblica** anche mediante dialogo competitivo.

Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.



Project Financing Art. 183 D.Lgs 50/16

Caratteristiche

- Per *Project Financing* (PF) s'intende il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, **flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto** per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.
 - Il progetto si presenta come **entità autonoma** rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa (*cash-flow*).
-



Project Financing Art. 183 D.Lgs 50/16

Caratteristiche

*«Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, **finanziabili in tutto o in parte con capitali privati**, le amministrazioni aggiudicatrici **possono**, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, **affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.**»*



Project Financing - Opere “calde”

Gli schemi di PF sono senz'altro da preferire alla finanza tradizionale nel caso di progetti in cui:

- i flussi di **ricavi** siano sufficienti alla copertura dei costi di gestione ed alla remunerazione del capitale investito da soci e banche;
 - la **componente gestionale** rivesta un'importanza considerevole;
 - il soggetto privato si assuma l'onere del finanziamento con rivalsa del soggetto finanziatore limitata all'attività finanziata (ovvero **nessuna garanzia pubblica**);
 - il privato assuma una parte consistente dei **rischi** connessi alla realizzazione e gestione del progetto
-



Project Financing - Opere “calde”

VANTAGGI PER L'AMMINISTRAZIONE

- Possibilità di realizzare un'iniziativa di notevole interesse per la collettività, limitandone l'impatto sul bilancio pubblico e **senza assumere il rischio finanziario** e di mercato, che dovrebbero essere posti a carico dei privati
 - Garantire, tendenzialmente, una più elevata **qualità** della progettazione, **tempi** ridotti di realizzazione e maggiore **efficienza** gestionale
-



Project Financing

VANTAGGI PER IL PRIVATO

- Possibilità di limitare l'impatto sul proprio bilancio di un eventuale fallimento del progetto, in quanto il progetto si presenta come **entità autonoma**
 - Possibilità di accedere a nuovi finanziamenti "*fuori bilancio*", evitando di peggiorare i propri indici di indebitamento
 - Possibilità di mettere in comune con altre imprese (pubbliche e private) competenze e risorse su progetti innovativi e per questo più rischiosi
-



Project Financing

PUNTI DI CRITICITA'

- Maggiori **costi di strutturazione** dell'operazione in relazione alla necessità di un impianto contrattuale più complesso (costi legali, tecnici e finanziari per implementare la struttura, costi assicurativi, commissioni varie, studi etc.)
 - **Rigidità della struttura contrattuale** al termine del processo negoziale fra tutti i soggetti partecipanti all'operazione
-



Società di progetto Art. 184 D.Lgs 50/16

- **Facoltà, ma talvolta anche obbligo**, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata o consortile
 - La società così costituita diventa la concessionaria **subentrando** nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto
 - La società di progetto consente di garantire la **separazione giuridica ed economica del progetto** dalle altre attività dei soggetti coinvolti nel progetto stesso
 - È preferibile strutturare un **percorso di variazione quote** in base alla fase nella quale l'operazione si trova. In fase di costruzione i soggetti costruttori avranno la maggioranza. Le quote dovranno invertirsi dal collaudo dell'opera in poi
-



Project Financing – peculiarità impianti sportivi

- Gli impianti sportivi possono definirsi, al più, **opere “tiepide”**, in quanto l’entità dei flussi di cassa generati dal progetto è solitamente insufficiente a generare adeguati ritorni economici
- L’opera genera tuttavia dei ritorni in termini di **benefici sociali** indotti dall’infrastruttura che giustificano l’erogazione di un **contributo pubblico**. Possibilità anche di un corrispettivo prefissato a fronte di spazi “affittati” dalla PA o di servizi resi alla PA dal privato
- Il contributo pubblico in conto investimenti ha un effetto finanziario diretto sul progetto e può intervenire nel corso del periodo di costruzione, sotto forma di erogazione a Stati Avanzamento Lavori, al termine della costruzione, con pagamenti effettuati al momento del collaudo funzionale, oppure alla fine del periodo di concessione, nella forma del valore di subentro



Project Financing – peculiarità impianti sportivi

- Per facilitare l'accesso al credito da parte del privato talvolta le PA si fanno loro garanti (**fideiussione comunale**). Tale garanzia, tuttavia, pur non rappresentando un reale impegno finanziario, ma solo eventuale in caso di escussione, ha il limite di gravare, comunque, sul bilancio della PA
 - In alternativa, la PA può costituire in favore del privato un **diritto di superficie** sull'area interessata dall'impianto che rappresenta un diritto reale sul quale può essere iscritta ipoteca in favore dell'Istituto finanziatore. In questo caso il valore della garanzia è proporzionalmente crescente alla durata di tale diritto (es. *Juventus Stadium* 99 anni)
 - Attenzione, però, che alcune opere in PF possono essere considerate patrimonio indisponibile dello Stato
-



Project Financing – peculiarità impianti sportivi

- In ogni caso, l'eventuale contributo pubblico o prezzo per la prestazione, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, **non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.**



Due diversi schemi procedurali di PF

L'art. 183 del nuovo codice degli appalti riprende in parte il contenuto del vecchio art. 153 del D.Lgs. 163/06 prevedendo però solo due procedure di project :

- 1. Procedura a gara unica per lavori inclusi nella programmazione triennale delle opere (art. 183 commi 1-14);**
 - 2. Procedura su iniziativa privata del promotore per opere non inserite nella programmazione triennale (art. 183, commi da 15 a 20)**
-



Art. 183 D.Lgs 50/2016

1) Gara unica

- Per le opere inserite nella **programmazione triennale**, l'amministrazione procede all'affidamento della concessione **ponendo a base di gara un progetto di fattibilità**. Sulla base di un'offerta costituita da un progetto preliminare e da un piano economico finanziario, l'amministrazione sceglie il **promotore** - mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - e approva il progetto preliminare. Se il progetto deve essere modificato il promotore deve provvedervi, altrimenti l'amministrazione può rivolgersi al secondo classificato; il promotore resta comunque titolare del diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.
-



Art. 183 D.Lgs 50/2016

2) Iniziativa privata

- Da ultimo, con riferimento alle **opere non inserite nella programmazione triennale**, si prevede che la procedura possa essere avviata anche ad **iniziativa del soggetto privato (commi 15 a 20)**. Qualora l'amministrazione, procedendo obbligatoriamente alla valutazione nel termine di 3 mesi dal ricevimento della proposta, reputi l'opera **fattibile** oltre che di interesse pubblico la inserisce nel programma ed avvia la procedura di gara.
 - Tale schema procedurale potrebbe utilmente essere adoperato dal **concessionario "in scadenza"** non essendo possibile procedere a rinnovi o proroghe non contemplati nell'atto di affidamento iniziale.
-



Art. 183 D.Lgs 50/2016

2) Iniziativa privata

- l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad **apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione**. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.
 - Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti.
-



Art. 183 D.Lgs 50/2016

2) Iniziativa privata

- Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.
- Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.



Offerte

- Le offerte devono contenere **una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato** (da una banca, da una società di servizi iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari o da una società di revisione) nonché la specificazione delle **caratteristiche del servizio e della gestione e le eventuali varianti del progetto di fattibilità**.
- Le offerte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.
- Le offerte devono essere corredate da **garanzie fideiussorie e cauzioni**



Aggiudicazione

- La stipulazione del **contratto di concessione** può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e dell'accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
- Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle **spese sostenute** nel limite sopra indicato.



Aggiudicazione

- Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, **entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.** Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta
 - Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta
-




Legge 147/2013, Art. 1, commi 303-305 (c.d. Legge sugli stadi)

- Stanziamento di complessivi **45 milioni di euro** per il triennio 2014-2016 per integrare il **Fondo di Garanzia** di cui all'articolo 90 co. 12 della Legge 289/02, amministrato dall'Istituto per il Credito Sportivo.
 - La procedura, che deve concludersi **entro 120 giorni** (180 in caso di atti di competenza regionale) dal suo avvio, prevede la presentazione al Comune, da parte del soggetto proponente, di uno **studio di fattibilità** accompagnato da un **piano economico-finanziario**. A questi va allegato un **accordo con una o più ASD/SSD** utilizzatrici in via prevalente dell'impianto in questione. Il Comune, ove valuti positivamente in via preliminare il progetto, lo dichiara di pubblico interesse entro 90 giorni.
-



Legge 147/2013, Art. 1, commi 303-305 (c.d. Legge sugli stadi)

- Dopo la dichiarazione di pubblico interesse, viene presentato il **progetto definitivo** sul quale il Comune (o la Regione), previa **conferenza di servizi, delibera in via definitiva sul progetto**; tale delibera sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e ne determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Nel caso in cui l'intervento previsto deve realizzarsi **su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici preesistenti**, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea **procedura di evidenza pubblica**.
 - Si applicano in quanto compatibili le norme sul PF ("*... alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore*"; nel caso in cui il soggetto proponente non sia aggiudicatario, allo stesso è riconosciuto un diritto di prelazione se dichiara di assumere la migliore offerta presentata).
-





Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, Legge - G.U. n. 18 del 23 gennaio 2016

Art. 15

Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane

1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e **30 milioni di euro nel 2017.**



Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:

- a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
 - b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
 - d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.
-



Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, **il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione**, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato **entro il 28 febbraio di ciascun anno**. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.



Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. (L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente).

5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.



Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

6. **Al di fuori degli interventi previsti dal Piano** di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare (enti locali), sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. **Se (gli enti locali riconoscono) l'interesse pubblico del progetto (affidano) la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento (e comunque non inferiore a cinque anni).**



Legge n. 9/2016 – Fondo sport e periferie

7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.



Locazione finanziaria di opere pubbliche c.d. Leasing in costruendo

Art. 187, D.lgs. 150/2016

- Si tratta di una forma di realizzazione di opere per mezzo della quale un soggetto finanziario anticipa all'appaltatore (impresa costruttrice) i fondi per eseguire l'opera pubblica e, successivamente all'avvenuta esecuzione, viene ristorato dal soggetto appaltante (la Pubblica Amministrazione) attraverso la corresponsione di **canoni periodici** e la successiva possibilità di **riscatto**.
 - Questione: spesa corrente o spesa di investimento?
 - Pagamento dei canoni a partire dall'avvenuto collaudo dell'opera
 - Costituisce **appalto pubblico di lavori**, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo (servizi).
 - Adatto ad "opere fredde"
-



Contratto di disponibilità

Art. 188, D.lgs. 50/2016

- È il contratto mediante il quale sono affidate, **a rischio e spese dell'affidatario**, la costruzione e la messa a disposizione a favore della PA di un'**opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo**.
 - Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione la **costante fruibilità dell'opera**, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta **manutenzione** e la risoluzione di tutti gli eventuali **vizi**, anche sopravvenuti.
-



Contratto di disponibilità

Art. 188, D.lgs. 50/2016

- L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con un **canone di disponibilità**, da versare soltanto in corrispondenza all'effettiva disponibilità dell'opera; l'**eventuale** riconoscimento di un **contributo in corso d'opera**, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; un **eventuale prezzo di trasferimento**, parametrato, in relazione ai canoni già versati ed all'eventuale contributo in corso d'opera di cui sopra, al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.



Baratto amministrativo

Art. 190, D.lgs. 50/2016

- Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di **contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati**, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano **riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.**
-



Cessione di immobili in cambio di opere

Art. 191, D.lgs. 50/2016

- Il bando di gara dei diversi rapporti di PPP disciplinati può prevedere a **titolo di corrispettivo**, totale o parziale, il **trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice**, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.



La sponsorizzazione art. 19 D.Lgs. 50/2016

- La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale l'amministrazione (*sponsee*) offre ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti in appositi determinati spazi, dietro un corrispettivo consistente in beni, servizi, o altre utilità. Nella fattispecie disciplinata dall'**art. 19 D.lgs. 50/2016**, il contratto di sponsorizzazione ha per oggetto l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.



La sponsorizzazione art. 19 D.Lgs. 50/2016

L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a **quarantamila euro**, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è **soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni**, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.



La sponsorizzazione art. 19 D.Lgs. 50/2016

Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori.

La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.



Determinazione 5/12/2001

Autorità vigilanza lavori pubblici

- La legittimazione della P.A. a stipulare contratti di **sponsorizzazione c.d. passiva** al ricorrere delle seguenti condizioni: perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti d'interesse tra pubblico e privato, conseguimento di un risparmio di spesa.
 - Nello stesso senso si sono espressi anche l'ARAN ed il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l'Innovazione.
-



PPP – Considerazioni conclusive

Value for money

- Un progetto di PPP assicura il *value for money* (rapporto qualità-prezzo) se garantisce alla collettività un beneficio netto positivo maggiore di quello ottenibile mediante forme di affidamento alternative/tradizionali (PPP Test).
 - Un tema importante relativo alla scelta della PA di intervenire a supporto dei progetti di PPP, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, è rappresentato dalla **congruità** (intesa come livello ottimale) **del contributo pubblico conferito**. Spesso, infatti, le amministrazioni non hanno valutato in modo adeguato l'entità del contributo o delle garanzie fornite e la sostenibilità nel tempo degli impegni finanziari assunti. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata nel momento di valutazione *ex ante* del progetto da parte della PA (in sede di programmazione e nell'ambito, quindi, dello studio di fattibilità).
-